

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2016/587 è modificata come segue.

1) l'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO₂ derivanti da uno o più sistemi di illuminazione esterna a LED destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M₁ con motore a combustione interna o nei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna di categoria M₁ (NOVC-HEV) che rispettano le disposizioni del regolamento n. 101, allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3), della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, inclusi in veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85 oltre che con benzina e diesel, o con una combinazione di detti combustibili, a condizione che i veicoli siano muniti di una delle seguenti luci a LED o di una loro combinazione:»

b) al secondo comma, il riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito da «articolo 9, paragrafo 1, lettera a);»

2) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3. Se l'illuminazione esterna efficace mediante l'uso di LED è montata su un veicolo bicomcombustibile o policombustibile, l'autorità di omologazione registra i risparmi di CO₂ come segue:

a) per i veicoli bicomcombustibili che fanno uso di benzina e gas, il valore dei risparmi di CO₂ con riferimento al GPL o al GNC;

b) per i veicoli policombustibili che fanno uso di benzina e E85, il valore dei risparmi di CO₂ con riferimento alla benzina.

4. I risparmi di CO₂ certificati e registrati in riferimento al codice di eco-innovazione n. 19 possono essere presi in considerazione solo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore fino al 31 dicembre 2020.»

3) L'allegato è così modificato:

a) il punto 2 è così modificato:

i) la voce CF è sostituita da:

«CF — fattore di conversione come definito nella tabella 3;»

ii) la voce V_{pe} è sostituita da:

«V_{pe} — consumo di energia effettiva quale definito nella tabella 2;»

b) al punto 6, la voce V_{pe}, compresa la tabella 2, e la voce CF, compresa la tabella 3, sono sostituite dalle seguenti:

«V_{pe}: Consumo di energia effettiva come definito nella tabella 2

Tabella 2

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore	Consumo di energia effettiva (V _{pe}) [l/kWh]
Benzina/E85	0,264
Benzina/E85 turbo	0,280
Diesel	0,220
GPL	0,342
GPL turbo	0,363
	Consumo di energia effettiva (V _{pe}) [m ³ /kWh]
GNC (G20)	0,259
GNC (G20) turbo	0,275

CF: Fattore di conversione come definito nella tabella 3

